

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ⁹⁸ del 05/11/11

Art. 1 Principi generali

- 1) Il vigente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 12, 2° comma della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" nonché della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" nonché all'art. 58 del di 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 che prevede l'approvazione del piano delle alienazioni contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.
- 2) Il Comune di Venegono Inferiore provvede alle procedure di alienazione dei beni immobili di proprietà, nel rispetto dell'ordinamento giuridico ed assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Art. 2 Ambiti di applicazione

- 1) Il vigente Regolamento norma le alienazioni dei beni immobili di proprietà comunale soggetti al regime del patrimonio disponibile.
- 2) Le alienazioni degli alloggi del Comune di Venegono Inferiore, realizzati con i contributi regionali per l'edilizia abitativa, sono sottoposti ai vincoli specifici previsti dalle relative norme regionali.
- 3) L'alienazione dei beni immobili pervenuti al Comune da lasciti testamentari, da conferimenti o donazioni dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni testamentarie o dai vincoli modali nella misura in cui tali vincoli e disposizioni sono compatibili con il regime giuridico vigente.

Art. 3 Competenza in merito agli atti di alienazione del patrimonio

- 1) I beni immobili da alienare sono individuati dal Consiglio Comunale singolarmente o mediante l'approvazione di Piani di Alienazione.
- 2) La deliberazione consiliare di individuazione dei beni immobili da alienare dovrà contenere:

- gli estremi catastali (foglio, particella, subalterno) al N.C.T. e N.C.E.U.;
- l'individuazione sulle mappe del N.C.T.;
- le planimetrie del N.C.E.U. nel caso di edifici;
- la consistenza ed il valore catastale.

3) Le procedure di vendita dei beni, individuati dal Consiglio Comunale ai sensi del 1° comma del presente articolo, sono definite con provvedimento del Responsabile d'Area nel rispetto delle norme previste nel vigente Regolamento.

Art. 4

Atti di alienazione dei beni immobili

1) Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 127/1997 e dell'art. 4, commi 2°,3° e 15° della Legge n. 488/1999, i beni immobili disponibili ed i diritti reali di godimento del Comune di Venegono Inferiore sono alienabili in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

2) Le procedure di alienazione dei beni immobili del Comune di Venegono Inferiore meglio individuate agli articoli 8, 9 e 10 del vigente Regolamento, sono le seguenti:

- asta pubblica;
- trattativa privata procedura da gara ufficiosa;
- trattativa privata diretta.

3) La procedura di vendita è determinata dal Responsabile d'Area in conformità alle norme del vigente Regolamento.

4) Ai sensi dell'art. 4, 3° comma della Legge n. 488/ 1999 il Comune di Venegono Inferiore, in qualità di alienante, è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o ai diritti reali di godimento dei beni e alla regolarità urbanistica e fiscale,producendo apposita dichiarazione in cui il Funzionario preposto alla tenuta dei libri di inventario del patrimonio immobiliare attesta la titolarità del diritto e la regolarità urbanistica e fiscale.

5) Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini dell'art. 3, 100° comma, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, come stabilito dall'art. 4, 5° comma, della Legge n. 488/1999.

Art. 5

Criteri per l'individuazione dei beni da alienare

1) I beni da porre in vendita sono quelli indicati dal Consiglio Comunale con propri provvedimenti, adottati ai sensi del 1 ° comma dell' art. 3 del vigente Regolamento, su proposta del Funzionario responsabile ed individuati tra quelli non riconosciuti essenziali ai fini del conseguimento delle finalità dell'Ente sulla base delle seguenti valutazioni:

- beni a bassa redditività;
- beni richiedenti interventi di recupero particolarmente onerosi;
- unità immobiliari facenti parte di immobili di proprietà non esclusiva del Comune per i quali non permane l'interesse del Comune al mantenimento in proprietà in regime di

condominio e comunione;

- beni gravati da diritti reali di godimento a favore di terzi;
- aree per le quali non sussiste l'interesse del Comune al mantenimento in proprietà in quanto non destinate a fini istituzionali a norma delle previsioni urbanistiche;
- beni da alienare per reperire fonti di finanziamento per la realizzazione di immobili o opere pubbliche destinati a conseguire le finalità dell'Ente individuati nell'ambito:
 - di piani organici di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune
 - di piani programmati di interventi.
- ogni altro bene immobile che l'Ente abbia interesse a dismettere, purché non ricadente nel patrimonio demaniale o indisponibile.

Art. 6

Determinazione del valore dei beni immobili da alienare

- 1) Il valore dei beni immobili e dei diritti reali di godimento oggetto del vigente Regolamento è determinato mediante perizia estimativa con riferimento ai valori di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
- 2) La perizia estimativa può essere effettuata da un tecnico del Comune o da un professionista esterno di fiducia, scelto dal Dirigente stesso anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato. In entrambi i casi la perizia di stima dovrà essere resa in forma giurata. I professionisti incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con l'incarico ricevuto.
- 3) La perizia estimativa dovrà espressamente contenere:
 - i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
 - il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato potenzialmente interessato all'acquisizione.
- 4) Il valore individuato mediante la perizia di cui al comma precedente, maggiorato delle spese tecniche relative alla perizia stessa ed alle eventuali spese per adempimenti catastali, (frazionamenti, accatastamenti, aggiornamenti, ecc.) costituirà il prezzo da assumere come base nelle aste e nelle trattative di alienazione.
- 5) Le permutate sono formate sulla base di perizia di stima comparativa.

Art. 7

Diritto di prelazione

- 1) Fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per l'applicazione delle norme in materia il Comune di Venegono Inferiore riconosce il diritto di prelazione nei casi indicati nei commi seguenti.

2) E' riconosciuto il diritto di prelazione, sul prezzo risultante dall'esperimento della gara o della trattativa, ai locatari, conduttori e/o occupanti dei beni immobili posti in alienazione, a condizione che questi siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione.

3) Il Comune comunica ai beneficiari della prelazione, a mezzo di raccomandata A.R., il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compravendita deve essere conclusa. L'esercizio del diritto di prelazione deve avvenire a mezzo raccomandata A.R. entro 30 giorni successivi a quello di ricevimento della comunicazione.

4) Sui beni alienati già di proprietà del Comune è consentito l'esercizio del diritto di prelazione, nel caso di successiva vendita. Tale disposto sarà inserito tra le condizioni previste dal bando di vendita e in caso di trattativa privata diretta.

Art. 8 Asta pubblica

1) Si procede alla vendita dei beni mediante asta pubblica qualora il prezzo base degli stessi, determinato come indicato al 4° comma del precedente art. 6, sia superiore a € 100.000 (centomila).

2) Il Funzionario responsabile del procedimento è tenuto a pubblicare, con le modalità del successivo art. 12, un avviso di vendita nel quale devono essere indicate le condizioni e le procedure previste per l'alienazione.

3) L'asta pubblica deve essere esperita mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base.

4) I partecipanti all'incanto non possono essere ammessi se non provano di avere depositato, prima della presentazione dell'offerta, una cauzione pari al 10% del prezzo base a garanzia dell'offerta stessa. I depositi cauzionali degli offerenti che non sono rimasti aggiudicatari saranno restituiti senza alcun interesse, non oltre 45 giorni dalla assunzione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione della gara.

5) Nell'ipotesi in cui il primo esperimento d'asta risulti infruttuoso si procederà a nuova gara.

6) Si procede all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Nell'ipotesi di offerte in ribasso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'alienazione.

7) Il Funzionario responsabile dispone direttamente, con proprio provvedimento, l'aggiudicazione della alienazione.

Art. 9 Trattativa privata preceduta da gara ufficiosa

La trattativa privata mediante gara ufficiosa è ammessa:

- nelle ipotesi di aste pubbliche andate deserte per almeno due volte;
- quando il valore dell'immobile ovvero del diritto reale da alienare non superi il valore di € 100.000 (centomila);
- in ogni caso in cui si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta ad una

determinata categoria di soggetti.

La procedura di gara è svincolata da particolare formalità, spettando al Responsabile del servizio individuare le forme più opportune, atte a garantire l'imparzialità e la correttezza del procedimento, la parità di trattamento tra i concorrenti ed adeguati criteri di segretezza nella presentazione delle offerte.

Tendenzialmente e per quanto compatibili e reputate consone all'importanza del bene da alienarsi trovano qui applicazione le regole procedurali riferite all'asta pubblica.

Art. 10 Trattativa privata diretta

1) Il Responsabile del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 1, procede a trattativa privata diretta nei seguenti casi:

a) quando l'alienazione riguarda fondi interclusi ed altri immobili i quali, per evidenti ragioni strutturali (ubicazione, conformazione, etc.) tecnicamente dimostrabili, rivestano esclusivo o predominante interesse per uno o più soggetti determinati;

b) quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, da indicarsi nel provvedimento di attuazione della procedura di vendita;

c) a prescindere dal valore di mercato è ammessa trattativa privata diretta qualora la cessione riguardi:

- accertate circostanze eccezionali riconosciute nella deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 3 del vigente Regolamento;

- alienazioni a favore di Enti pubblici o soggetti di diritto pubblico per conseguire finalità di uso pubblico;

- alienazioni a favore di Società nelle quali il Comune detiene la maggioranza del capitale, qualora i beni siano strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

d) nel caso di alienazione di beni immobili a favore di soggetti pubblici o privati che utilizzino l'immobile, con vincolo di destinazione d'uso, a finalità sociali (assistenziali, ricreative, culturali e scolastiche) e/o di pubblico interesse che agevolino il raggiungimento di finalità istituzionali del Comune, purché il valore non sia inferiore a quello di stima.

2) Qualora non risulti possibile aggiudicare il bene mediante trattativa privata diretta si procederà all'esperimento di asta pubblica o trattativa privata ufficiosa nel rispetto degli importi previsti dal presente Regolamento.

Art. 11 Aggiudicazione e pagamento del prezzo

1) In caso di aggiudicazione mediante gara, di cui agli artt. 8 e 9, il deposito cauzionale, versato dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta, sarà trattenuto quale caparra e a titolo di anticipazione sul prezzo offerto dallo stesso.

2) L'aggiudicatario, a prescindere dalle modalità di aggiudicazione previste nel vigente Regolamento, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta

aggiudicazione, salvo il prolungamento del termine previsto in casi eccezionali con il consenso delle parti, deve versare il prezzo di vendita ovvero, nell'ipotesi di aggiudicazione mediante asta pubblica o trattativa privata previa gara ufficiosa, la differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il deposito cauzionale corrisposto a titolo di caparra per l'ammissione alla gara, pena la perdita del deposito.

Art. 12

Forme di pubblicità degli avvisi di vendita

- 1) Nell'ipotesi di asta pubblica gli avvisi di vendita dei beni immobili vanno pubblicizzati con le seguenti modalità:
 - all'albo pretorio e sugli spazi pubblici comunali,
 - per estratto su un quotidiano locale e sul sito Internet del Comune.
- 2) Tutte le forme di pubblicità devono avvenire almeno 30 giorni prima di quello fissato per la gara.

Art. 13

Procedure di gara

- 1) Le gare di cui agli articoli 8 e 9 sono effettuate con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di gara.
- 2) I termini e le modalità di presentazione delle offerte saranno indicati nei relativi bandi d'asta.

Art. 14

Offerte

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni *effetto* giuridico obbligatorio nei confronti dell'Amministrazione consegue al provvedimento di aggiudicazione.

Art. 15

Stipulazione del contratto

- 1) La vendita è perfezionata con il contratto, con le forme e modalità previste dal Codice Civile.
- 2) Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali di diritti reali anche parziali a favore di terzi.
- 3) La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi dalla data di stipulazione del contratto di vendita.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel vigente Regolamento si applicano le normative in vigore in materia di alienazione ed acquisizione di beni immobili per Enti Pubblici.

Art. 17
Beni Mobili Alienabili

Il presente articolo ed i seguenti si applicano a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati.

Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.

Vengono considerati beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato.

Art. 18
Alienazione dei beni mobili inadeguati

Il responsabile del competente servizio, allorché parte dei beni assegnati diventino inadeguati o inservibili, con determinazione accerta lo stato di fatto, determina il valore residuo con adeguata motivazione e provvede all'alienazione dei beni inadeguati come segue:

a) per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia pari o superiore ad € 25.000,00 sarà disposta con il sistema generale dell'asta pubblica, secondo le modalità previste per l'alienazione dei beni immobili descritte negli artt. 9 e 10.

b) Per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia inferiore ad € 24.999,99 si procederà all'alienazione mediante trattativa privata, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

In caso di esito favorevole della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal responsabile del servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento.

Dalle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del responsabile del servizio, il quale provvederà altresì all'aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione.

Art. 19
Donazione, rottamazione, distruzione dei beni

Nel caso di due esiti negativi della procedura di alienazione di cui al precedente art. 18 lettera b) i beni e le apparecchiature stesse insieme con i beni inservibili, sono assegnati dal Responsabile del servizio in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, con priorità a quelle con sede nel territorio comunale, che ne abbiano fatto richiesta, secondo le seguenti priorità:

- a) istituzioni scolastiche pubbliche e private;
- b) associazioni di volontariato,
- c) enti morali,
- d) cooperative sociali operanti nel settore del volontariato
- e) associazioni sportive dilettantistiche,
- f) associazioni culturali,
- g) associazioni politiche,

h) associazioni combattentistiche e d'arma.

I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi del precedente comma, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale.

Dalle operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante determinazione da parte del responsabile del servizio.

Art. 20
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.